



Comune di Sorbolo Mezzani

Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341



COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 2 del 10-02-2022

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SORBOLO. VARIANTE SPECIFICA N. 18. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE (ART. 33 L.R. 24/03/2000 N. 20 E S.M.).

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese di Febbraio, alle ore 21:02, in Sorbolo Mezzani, in modalità videoconferenza, convocato nei modi legge, si è riunito in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
CESARI NICOLA	X		DEMI ELONA	X	
BORIANI SANDRA		X	GEMMA MARIA	X	
AZZALI ROMEO	X		MAGNANI CINZIA	X	
VALENTI CRISTINA	X		ALBIERO JONATHAN	X	
FAVA GIANMARIA	X		BOTTAZZI FRANCESCA	X	
COMELLI MARCO	X		SONCINI GIANNI	X	
LANCELLOTTI FILIPPO	X		ZANICHELLI IRENE	X	
BENECCHI LUCIANO	X		ROLLI LEONARDO	X	
COLLA ELEONORA	X				

Numero totale **PRESENTI: 16 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta l'Avv. ELENA BEDUSCHI, Segretario Generale del Comune.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. NICOLA CESARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: COMELLI MARCO - COLLA ELEONORA - ZANICHELLI IRENE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI DÀ ATTO che la presente seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del recente D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (in GURI, serie generale, n. 70 del 17/03/2020) e vigente dal giorno della pubblicazione, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16 relativo alla G.U. 29/04/2020 n. 110) e del vigente Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2021, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante "Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma", con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

VISTI, in particolare, della predetta L.R. 18/2018:

- l'art. 3, comma 1, in base al quale il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;
- l'art. 3, comma 4, per cui i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTE, inoltre, le delibere assunte dai rispettivi Consigli Comunali, n. 40 del 29 novembre 2018 e n. 34 del 29 novembre 2018, recepite con deliberazione del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense nr. 57 del 30.11.2018, con cui i Comuni di Sorbolo e Mezzani hanno provveduto a revocare, con decorrenza dal 01/01/2019, il trasferimento all'Unione Bassa Est Parmense delle funzioni esercitate esclusivamente per conto degli stessi due enti territoriali, tra cui quella concernente la *pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale*;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 e s.m.i., che ha abrogato la Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 29, comma 3, della stessa Legge;

CONSIDERATO che la nuova Legge prevede un primo periodo transitorio, di tre anni, che si conclude il 1° gennaio 2021, prorogato di un anno come di seguito specificato, entro il quale deve essere formalmente avviato l'iter approvativo del PUG;

VISTA la Legge Regionale 31 luglio 2020, n. 3 (in particolare gli artt. 8, 9 e 10) che ha prorogato di un anno i termini di adeguamento della pianificazione urbanistica e territoriale vigente e la conclusione dei procedimenti in corso, nonché la stipula della convenzione urbanistica relativa all'attuazione di strumenti urbanistici vigenti, previsti dalla Legge Regionale 21 dicembre 2017. n. 24 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- nel corso del periodo transitorio i Comuni hanno la possibilità di dare attuazione ad una parte delle previsioni della pianificazione urbanistica vigente nonché di apportare ad essa quelle variazioni che risultino indispensabili per la sua pronta esecuzione, applicando la normativa previgente;
- in particolare, nel corso della prima fase del periodo transitorio, nelle more dell'approvazione del PUG, possono essere avviati ed approvati i procedimenti indicati all'art. 4 comma 4 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 e s.m.i.
- tra i suddetti procedimenti figurano quelli relativi a varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;

RICORDATO, per quanto riguarda l'ambito territoriale di Sorbolo, che:

a) in riferimento al Piano Strutturale Comunale (PSC):

- è stato approvato, ai sensi dell'art. 32, comma 10, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione consiliare di Sorbolo n. 42 del 29/11/2005, conformemente alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione Provinciale con atto della G.P. n. 1029 del 15 settembre 2005;
- è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna il giorno 01/03/2006 e dal quel giorno è entrato in vigore;
- con deliberazione di C.C. di Sorbolo n. 17 del 13/04/2012 è stata approvata una variante al predetto strumento urbanistico;

b) in riferimento al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE):

- è stato approvato, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L.R. 20/2000 e s.m.i., con deliberazione consiliare di Sorbolo n. 46 del 15/12/2005;
- il RUE è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna il giorno 01/03/2006 (contestualmente al PSC) e dal quel giorno è entrato in vigore;
- con deliberazioni consiliari:
 - del Comune di Sorbolo n. 52 del 04/12/2006, n. 9 del 14/03/2007, n. 65 del 28/11/2007, n. 23 del 26/06/2008, n. 48 del 26/11/2009, n. 11 del 23/03/2011, n. 43 del 25/11/2011, n. 19 del 13/04/2012, n. 53 del 15/10/2014;
 - dell'Unione Bassa Est Parmense (nel frattempo subentrata integralmente nella gestione della pianificazione urbanistica) n. 33 del 31/10/2015, n. 47 del 14/10/2016, n. 68 del 13/09/2017, n. 27 del 28/06/2018;
 - del Comune di Sorbolo Mezzani, a sua volta subentrato nella gestione della materia urbanistica, n. 14 del 26/03/2019,

sono state approvate integrazioni e modifiche al RUE, ai sensi dell'art. 33, comma 1, della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

c) in riferimento al Piano Operativo Comunale (POC):

- il primo (POC) (2006-2011) è stato approvato, ai sensi dell'art. 34, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i., con deliberazione consiliare di Sorbolo n. 27 del 10/05/2007;
- il primo POC (2014-2019) di Sorbolo è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna il 18/07/2007 e da quel giorno è entrato in vigore;
- con deliberazioni consiliari:
 - del Comune di Sorbolo n. 59 del 30/10/2007, n. 47 del 26/11/2009, n. 13 del 24/03/2010;
 - dell'Unione Bassa Est Parmense n. 33 del 31/10/2015;

sono state approvate varianti al primo POC (2006-2011), ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

- il secondo POC (2014-2019) è stato approvato, ai sensi del citato art. 34, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i., con deliberazione con deliberazione del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense (cui, nel frattempo, è stata trasferita la competenza in materia urbanistica) n. 21 del 27/06/2015;
- il secondo POC (2014-2019) è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna il 07/10/2015 e da quel giorno è entrato in vigore;

- con deliberazioni consiliari:

- dell'Unione Bassa Est Parmense n. 34 del 18/07/2016, n. 24 del 23/06/2016, n. 28 del 28/06/2018;
- del Comune di Sorbolo Mezzani n. 14 del 26/03/2019, n. 77 del 26/11/2020 e n. 54 del 21/09/2021;

sono state approvate varianti al secondo POC (2014-2019);

- con deliberazione del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 73 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante specifica n. 5 al secondo POC (2014-2019), il cui iter per l'approvazione è in corso;

RICHIAMATI:

- l'art. A-9 della L.R. 20/2000 e s.m.i. "Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale" ai sensi del quale:

1. il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.

2. il Comune individua inoltre gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale, in coerenza con la disciplina generale definita dal RUE ai sensi dell'art. 29.

3. il POC può determinare le unità minime di intervento la cui attuazione è subordinata all'elaborazione di un progetto unitario, da attuarsi attraverso un unico intervento edilizio ovvero attraverso un programma di interventi articolato in più fasi.

- l'Art. 17 del PTCP "Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane" ai sensi del quale i Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, dettando una specifica disciplina in conformità alle disposizioni contenute nella L.R. 20/2000;

RICONOSCIUTO che, ai sensi dell'art. 11 del RUE, il POC, sulla base di quanto emerso dal quadro conoscitivo, individua gli edifici e manufatti che presentano caratteristiche di pregio storico-culturale e testimoniali, disciplinandone la tutela, il recupero e la valorizzazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art. A-9, comma 2 della L.R. 20/2000;

CHE, a ulteriore specificazione, l'art. 53.1 dello stesso RUE dispone che:

1. Il PSC individua gli edifici di interesse storico-architettonico, con le relative aree di pertinenza, secondo quanto prescritto all'art. A-9, comma 1, della L.R. n.20/2000 "Contenuti della pianificazione" specificando per ciascuno le categorie di intervento di recupero ammissibili.

2. Il RUE, attraverso la cartografia allegata, definisce i complessi edilizi di potenziale pregio storico, culturale e testimoniale, demandando al POC l'individuazione di cui al comma successivo. Nelle more di tale puntuale individuazione, gli interventi ammissibili su detti complessi sono quelli previsti all'art. 53, comma 2.

3. Il POC, in coerenza al precedente comma 2, individua gli edifici di pregio storico- culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno le categorie di intervento di recupero ammissibili, secondo quanto prescritto all'art. A-9, c. 2, della L.R. n. 20/2000;

CHE, l'apparente sovrapposizione tra i due strumenti urbanistici generata dalle disposizioni di cui ai precedenti punti 2. e 3., trae origine dall'impellente necessità, manifestatasi a suo tempo (nel maggio 2006, poco dopo l'approvazione del RUE) nelle more dell'adozione del 1° POC, di inserire nel RUE una disciplina "tampone" di salvaguardia per gli immobili che presentavano caratteristiche tipologiche e architettoniche degne di rilievo, al fine di limitarne gli interventi ammissibili, poiché, quantomeno per quelli localizzati negli ambiti urbani consolidati e nel territorio rurale, in sua assenza, le relative trasformazioni - disciplinate dal RUE - avrebbero potuto seguire le modalità generali di intervento previste in quegli ambiti, senza ulteriori vincoli;

CHE, successivamente, con l'adozione del 1° POC, proseguendo nell'affinamento dell'analisi dei dati sui complessi edilizi di potenziale pregio storico, culturale e testimoniale indicati dal RUE, fu portata a compimento l'operazione, con il loro vaglio e l'individuazione degli edifici di pregio storico- culturale e testimoniale;

CONSIDERATO che tale identificazione rimase un elemento costante nel Piano Operativo Comunale e, come tale, figurava riportata anche nell'ultimo (il secondo POC: 2014-2019), il quale ha cessato di avere efficacia il 07/10/2020;

CHE occorre, pertanto, trasferire al RUE il compito di individuare gli edifici di pregio storico- culturale e testimoniale, in precedenza assolto dal POC, al fine di colmare il vuoto nella disciplina urbanistica di tali immobili generatosi con la sua decadenza;

CHE, a fronte del conferimento di questa competenza al RUE - peraltro pienamente compatibile con la norma regionale (la quale attribuisce, genericamente, al Comune di farsi carico dell'individuazione degli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, attraverso, quindi, i propri strumenti urbanistici ritenuti più idonei allo scopo) -, occorre, da un lato, modificarne la cartografia inserendo tali dati informativi, al posto di quelli relativi ai complessi edilizi di potenziale pregio storico, culturale e testimoniale (peraltro, come detto, surrogati dalla successiva operazione di approfondimento e conseguente vaglio già operata dal POC) e, dall'altro, adeguarne le norme interessate (Capo 2 B - artt. 11, 13, 14 e Capo 4 A - artt. 48, 49, 50, 51, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2, 53.3);

RICHIAMATI, inoltre:

- la nuova definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione (R.E. ricostruttiva) introdotta dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 del 2020) e recepita e attuata dalla L.R. 29 dicembre 2020, n. 14;

- l'articolo 13, comma 4, della L.R. n. 15 del 2013 e s.m.i., ai sensi del quale “gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia siano consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri.”;

VISTO il parere espresso dal Servizio Giuridico del Territorio della Regione Emilia Romagna REG PG/2021/60377 del 25/01/2021, ad oggetto “Nuova definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e vincolo fedele ricostruzione”, il quale chiarisce che, negli interventi di ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione, l'obbligo di mantenere l'identità della sagoma preesistente e anche delle altre caratteristiche dell'edificio è previsto in tutti i casi di immobili vincolati ai sensi del Dlgs. n. 42 del 2004; mentre per gli immobili ubicati nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale l'obbligo di conservare la precedente sagoma e ogni altro parametro dell'edificio originario è operante solo nei Comuni la cui pianificazione urbanistica sia priva della disciplina particolareggiata degli interventi e degli usi ammissibili in detti ambiti e delle forme di tutela degli edifici di interesse storico architettonico e di quelli di interesse culturale e testimoniale;

RICONOSCIUTA pertanto l'opportunità di limitare, mediante le norme di RUE, i casi in cui, per gli edifici di interesse culturale e testimoniale, possano essere consentiti interventi di ristrutturazione edilizia tramite demolizione ricostruzione, con modifiche agli originari parametri;

CONSIDERATO opportuno consentire la tipologia di intervento di rango maggiore (ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione ossia ristrutturazione ricostruttiva, con modifiche agli originari parametri) per le sole opere di rilevante interesse pubblico;

RITENUTO necessario, pertanto, adeguare le norme del Regolamento Urbanistico Edilizio, modificando, in relazione a tale aspetto, i seguenti articoli: 51 e 53.2;

RITENUTO opportuno, nel contempo, apportare correzioni di dettaglio agli articoli delle norme del RUE interessati dalle modifiche suddette, al fine di una maggiore chiarezza espositiva;

CONSIDERATO che le suddette modifiche al Regolamento Urbanistico Edilizio relativo all'ambito territoriale di Sorbolo, non determinando alcun impatto significativo sulle componenti ambientali, non comportano la procedura di ValSAT/VAS, ai sensi dell'art. 5 comma 5, della L.R. 20/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 11/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in attuazione degli obiettivi sopra descritti, è stata adottata una modifica al Regolamento Urbanistico Edilizio relativo all'ambito territoriale di Sorbolo, concernente i seguenti articoli, secondo quanto meglio specificato nel documento allegato “A2 - Stralcio del RUE contenente le norme modificate”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: Capo 2 B - artt. 11, 13, 14 e Capo 4 A - artt. 48, 49, 50, 51, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2, 53.3;

DATO ATTO:

- che la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dell'ambito territoriale di Sorbolo adottata è stata depositata per sessanta giorni consecutivi a far tempo dal 9/12/2021 presso l'Ufficio Urbanistica - Edilizia del Comune di Sorbolo Mezzani;
- che, contemporaneamente al deposito, la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dell'ambito territoriale di Sorbolo è stata trasmessa alla Provincia (alla quale sono stati inviati in un tempo successivo anche i pareri espressi da ARPAE ed AUSL) la quale, con nota in data 01/02/2022, acquisita agli atti in data 01/02/2022 al prot. n.1576, ha trasmesso il Decreto Presidenziale n. 19 del 27/01/2022, in cui non sono state formulate riserve in merito ai contenuti della variante;
- che, contemporaneamente al deposito, la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dell'ambito territoriale di Sorbolo è stata trasmessa anche a:
 - ARPAE, la quale con nota prot. n. 11824/2022 del 26/01/2022, acquisita agli atti del Comune in data 26/01/2022 al prot. n. 1285, ha espresso proprio parere favorevole;
 - AUSL, la quale con nota prot. n. 0004340 del 22/01/2022, acquisita agli atti del Comune in data 24/01/2022 al prot. n. 1149, ha espresso proprio parere favorevole;
- che entro il 07/02/2022, termine di deposito della variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Sorbolo, è pervenuta un'osservazione dell'ufficio edilizia urbanistica al prot. n. 1916 del 07/02/2022;

RITENUTO di recepire i pareri sopra richiamati, secondo quanto riportato nel documento denominato

allegato “A1: Modalità di recepimento pareri e proposta di controdeduzione alle osservazioni”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO, inoltre, di procedere all’esame dell’unica osservazione, formulata dall’Ufficio Urbanistica - edilizia, tenuto conto della proposta di controdeduzione elaborata dal responsabile del Servizio competente, riportata nell’elaborato allegato “A1: Modalità di recepimento pareri e proposta di controdeduzione alle osservazioni” ed alla conseguente discussione e votazione:

1)	Osservazione n. 1 presentata dall’Ufficio Urbanistica - Edilizia L’osservazione è accolta Con 14 voti favorevoli, 2 astenuti (Albiero e Bottazzi)
----	---

RILEVATO, quindi, che l’amministrazione intende approvare la presente variante specifica al RUE relativa all’ambito territoriale di Sorbolo in oggetto, in quanto ritenuta fondamentale, da un lato, per ripristinare la disciplina relativa agli edifici di pregio storico- culturale e testimoniale dopo la cessazione dell’efficacia del POC e, dall’altro, per attuare interventi strategici nell’ambito di processi di rigenerazione urbana;

RICONOSCIUTO che la variante allo strumento urbanistico in oggetto risulta compatibile con i piani sovraordinati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 16.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023;

VISTI i Regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comune di Sorbolo - con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di legge - e dal Comune di Mezzani - con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il citato testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato con D.Lgs. n. 97/2016;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile del servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica, della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

CONSIDERATO che occorre dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, per l’urgenza di incentivare l’attuazione di interventi di interesse pubblico e per rispondere ad esigenze espresse dal territorio;

UDITI gli interventi dei consiglieri, riassunti nel verbale di seduta;

CON 14 VOTI favorevoli, 2 astenuti (Albiero e Bottazzi), espressi nelle forme di legge dai consiglieri

presenti e votanti, come accertano gli scrutatori ed il Presidente proclama;

DELIBERA

1) di controdedurre all'osservazione formulata sulla variante n. 18 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) dell'ambito territoriale di Sorbolo, adottata con atto consiliare n. 61 del 11/11/2021, da parte dell'Ufficio Urbanistica - edilizia, secondo il disposto dell'allegato "A1 - Modalità di recepimento pareri e proposta di controdeduzioni alle osservazioni", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, conformemente alla votazione specificamente effettuata;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) dell'ambito territoriale di Sorbolo, concernenti i seguenti articoli, secondo quanto meglio specificato nel documento allegato "A2 - Stralcio del RUE contenente le norme modificate", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: Capo 2 B - artt. 11, 13, 14 e Capo 4 A - artt. 48, 49, 50, 51, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2, 53.3; parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di approvare, altresì, l'aggiornamento della cartografia del RUE di Sorbolo, contenuta nell'allegato "A3" al RUE stesso non modificata a seguito delle osservazioni, la cui denominazione ora diventa "Definizione degli Ambiti Urbani consolidati e individuazione degli edifici di pregio storico, culturale e testimoniale", secondo gli elaborati che, pur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente delibera e precisamente:

- BOGOLESE
- CASALONE
- COENZO
- ENZANO
- FRASSINARA
- RAMOSCELLO
- SORBOLO NORD
- SORBOLO SUD;

4) di dare atto che la variante in oggetto non determina impatti sulle componenti ambientali e pertanto è esclusa dalla procedura di ValSAT/VAS, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. 20/2000;

5) di dare atto che, successivamente all'approvazione delle modifiche di cui al precedente punto 2) al RUE, ne sarà redatto, in applicazione dell'art. 33, 4° comma, della L.R. 20/2000 e s.m., il testo coordinato, conformemente a quanto specificato nell'allegato "A2 - Stralcio del RUE contenente le norme modificate";

6) di trasmettere copia integrale del RUE, aggiornato, alla Provincia di Parma ed alla Regione Emilia-Romagna, per i provvedimenti di loro spettanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 2, della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

7) di depositare copia del RUE aggiornato presso l'Ufficio Urbanistica – Edilizia privata per la libera consultazione e di rendere nota al pubblico l'approvazione delle modifiche al Regolamento medesimo mediante avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi e per gli effetti della disposizione legislativa di cui al precedente punto;

8) di provvedere a quanto previsto dall'art. 39 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m., in materia di trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio;

9) di dichiarare, con 14 voti favorevoli, 2 astenuti (Albiero e Bottazzi), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni esposte in premessa.

<<<<>>>

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E S.M.

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO ED EDILIZIO (RUE) DELL'AMBITO TERRITORIALE DI SORBOLO. VARIANTE SPECIFICA N. 18. CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE (ART. 33 L.R. 24/03/2000 N. 20 E S.M.).

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ECONOMICO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente deliberazione.

li 10-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. VALTER BERTOZZI

Deliberazione di Consiglio N. 2 del 10 Febbraio 2022
--

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to NICOLA CESARI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. ELENA BEDUSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. ELENA BEDUSCHI

Copia conforme all'originale.

Addì

Il Responsabile del procedimento
(firma apposta digitalmente)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;

- è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/'00)

Li, _____
